



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Autorizzazione all'organismo denominato "Check Fruit Srl" ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta "Uva da tavola di Canicatt", registrata in ambito Unione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta "Uva da tavola di Canicatt";

Visti gli articoli 36 e 37 del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999 – ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (UE) n. 625/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto in particolare l'art. 28 del citato Regolamento (UE) 625/2017 relativo alla delega da parte delle autorità competenti di determinati compiti riguardanti i controlli ufficiali;

Visto il decreto ministeriale 16 febbraio 2012, recante "Sistema nazionale di vigilanza sulle strutture autorizzate al controllo delle produzioni agroalimentari regolamentate", che, d'intesa con le Regioni e Province autonome, istituisce la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto ministeriale del 12 marzo 2015, n. 271, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, concernente la Banca dati vigilanza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2019, n.25 – Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il D.M. 27 giugno 2019 – Individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n.104, e, in particolare, l'articolo 1, comma 16, il quale statuisce che la denominazione “Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali” sostituisce ad ogni effetto la denominazione “Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo”;

Visto il D.P.C.M. 7 agosto 2017, con il quale al Dott. Roberto Tomasello è stato conferito l'incarico di Direttore Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore “VICO” di questo Ispettorato;

Visto il decreto n. 15244 del 18 ottobre 2018, pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il quale l' “Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri” è stato designato quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta “Uva da tavola di Canicattì”;

Vista la nota n. 87 del 7 gennaio 2020 con la quale l' “Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A.Mirri” comunica la volontà di rinunciare all'incarico di autorità pubblica di controllo per la indicazione geografica protetta “Uva da tavola di Canicattì”;

Vista la nota n. 9948 del 2 marzo 2020 con la quale la Regione Siciliana ha individuato in sostituzione dell' “Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia A.Mirri”, “Check Fruit Srl” quale struttura di controllo indicazione geografica protetta “Uva da tavola di Canicattì”;

Considerato che con nota del 26 maggio 2020 “Check Fruit Srl”, ha trasmesso il piano dei controlli, con allegata modulistica e tariffario, per la indicazione geografica protetta “Uva da tavola di Canicattì”;

Considerato che il medesimo piano, ritenuto conforme, con allegata modulistica e tariffario, è stato trasmesso alla Regione Siciliana, con nota n. 7226 dell'8 giugno 2020, al fine di acquisire un parere di competenza;

Considerato che la Regione sopra citata, con nota n. 24692 dell'11 giugno 2020 ha espresso il proprio parere favorevole in merito alla documentazione sopra citata;

Considerato che sussistono i requisiti necessari per autorizzare il suddetto Organismo ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta “Uva da tavola di Canicattì”;



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

D E C R E T A

Articolo 1

(Autorizzazione)

1. "Check Fruit Srl" con sede in Bologna, via dei Mille n.24, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del Regolamento (UE) n.1151/2012, per la indicazione geografica protetta "Uva da tavola di Canicatti" registrata in ambito Unione europea con Regolamento (CE) n. 2325 della Commissione del 24 novembre 1997, in sostituzione dell' "Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A.Mirri", che contestualmente cessa dalle funzioni di controllo e certificazione per la medesima denominazione.
2. L' "Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A.Mirri" dovrà rendere disponibile a "Check Fruit srl" tutta la documentazione inerente il controllo per la indicazione geografica protetta "Uva da tavola di Canicatti".
3. All' "Istituto Zooprofilattico Sperimentale per la Sicilia A.Mirri" spetta la parte dei proventi delle tariffe relative al servizio effettivamente svolto fino al momento del subentro delle funzioni di cui al comma 1.

Articolo 2

(Approvazione del piano dei controlli e tariffario)

Il piano dei controlli e il tariffario relativi alla indicazione geografica protetta "Uva da tavola di Canicatti" presentati da Check Fruit Srl", sono approvati.

Articolo 3

(Obblighi del soggetto autorizzato)

1. "Check Fruit Srl" per tutta la durata del periodo di validità dell'autorizzazione è tenuto a rispettare le norme e gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria e nazionale di settore, nonché ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
2. "Check Fruit Srl" non può modificare la compagine sociale e lo statuto senza il preventivo assenso dell'Amministrazione.
3. "Check Fruit Srl", sottopone ad approvazione le variazioni concernenti il piano di controllo e il sistema tariffario.
4. Le variazioni suindicate sono approvate dall'Amministrazione con apposita nota senza modifica del presente decreto.
5. "Check Fruit Srl" comunica all'Amministrazione le modifiche relative alla documentazione di sistema, al personale ispettivo e alla composizione degli organi collegiali.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Articolo 4

(Decorrenza e durata del provvedimento)

1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata triennale e decorre dalla data del presente decreto.
2. Prima del termine di scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare "Check Fruit Srl" o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, o l'autorità pubblica da designare.
3. Nel periodo di vigenza dell'autorizzazione "Check Fruit Srl" resterà iscritto nell'elenco degli organismi privati di controllo di cui all'articolo 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, a meno che non intervengano motivi ostativi alla sua iscrizione nel predetto elenco.

Articolo 5

(Vigilanza)

"Check Fruit Srl" è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Siciliana ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Articolo 6

(Obblighi di comunicazione)

1. "Check Fruit Srl" comunica in forma telematica, al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari – ICQRF – del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed alla Regione competente per territorio, le quantità di prodotto certificate nell'anno con cadenza semestrale, entro il 20 luglio (per il primo semestre) ed entro al 20 gennaio (per il secondo semestre).
2. "Check Fruit Srl" trasmetterà i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta "Uva da tavola di Canicattì" a richiesta, ove riconosciuto, del Consorzio di Tutela, ai sensi dell'art. 14 della Legge 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale, entro il 20 gennaio per l'anno precedente.
3. "Check Fruit Srl" è tenuto ad adempiere agli obblighi indicati negli artt. 5 e 7 del decreto ministeriale 12 marzo 2015, n. 271.

Articolo 7

(Misure in caso di inosservanza delle disposizioni)

L'inosservanza, da parte di "Check Fruit Srl" delle disposizioni del presente decreto può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della Legge 526/99.



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ
E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
DIREZIONE GENERALE PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO
E CERTIFICAZIONE E TUTELA DEL CONSUMATORE

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Il Direttore Generale
Dott. Roberto Tomasello
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)